



UIL SCUOLA BRESCIA  
Viale Italia, n. 6/d  
25126 BRESCIA (BS)  
tel./fax. 030/3771151  
e-mail [brescia@uilscuola.it](mailto:brescia@uilscuola.it)  
sito web <http://www.uilscuolabrescia.it/public/bs/>

**FERIE “COATTE” AL PERSONALE DELLA SCUOLA CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO 2013:**

**LA UIL SCUOLA DI BRESCIA PROPONE LA DIFFIDA PER IL RIPRISTINO DEL DIRITTO.**

Centinaia i precari della scuola interessati, in particolare i docenti con contratto al 30 giugno.

Nonostante la comunicazione al MEF da parte delle scuole per il pagamento delle ferie maturate e non godute anno scolastico 2012/13 dal personale con contratto di lavoro al 30 giugno, queste si sono viste respingere la richiesta e hanno dovuto notificare agli interessati la risposta del MEF “...dal 1° gennaio 2013 sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”.

**Secondo la UIL Scuola di Brescia tale applicazione è illegittima!**

In base alla spending review art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95 a decorrere dal 7 luglio 2012 e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Tale però norma non ha trovato applicazione!

Successivamente è intervenuta la Legge di Stabilità 2013 art- 1 comma 54 ove è disposto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

Il comma 54 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Solo nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/12 esplica i suoi effetti dal 1° settembre 2013

**E il personale che non ha fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni nell'a.s. 2012/013?**

**La UIL Scuola ritiene che la norma possa valere solo a partire dal 1 settembre 2013** (e ciò per la corretta interpretazione delle norme che regolano il rapporto tra legge e contratto collettivo) e non come dice il MEF dal 1° gennaio 2013.

Inoltre tale norma introduce una palese discriminazione tra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, discriminazione che riteniamo incostituzionale e comunque illegittima in mancanza di concrete ragioni per differenziare il trattamento economico tra docenti che fanno lo stesso lavoro.

**La UIL Scuola invita tutti gli interessati a rivolgersi alle nostre sedi per aderire alla DIFFIDA predisposta che l'ufficio legale patrocinerà per i propri associati al fine del pagamento delle ferie spettanti non godute.**

Brescia, 29/10/2013

**Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.05.1970**